

Newsletter n. 55 del 28 novembre 2014

SOMMARIO:

CONTRIBUTI – termini di decadenza; riemissione bollettino di sollecito; contribuzione ENPAF 2015;.

PRESTAZIONI –supplementi pensionistici;

CONTRIBUTI – termini di decadenza.

Com'è noto da quest'anno sono mutati i termini di decadenza per richiedere il beneficio della riduzione ovvero per usufruire del contributo di solidarietà.

E' possibile richiedere i benefici suddetti entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui si vuole usufruire degli stessi, mentre fino al 2013 i benefici dovevano essere richiesti entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui la riduzione si riferiva.

L'art. 21 del Regolamento stabilisce inoltre che "il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre".

Tale termine riguarda unicamente gli iscritti che alla data del 30 settembre non abbiano al loro attivo una posizione che consenta di usufruire della riduzione della durata di 6 mesi ed un giorno, all'interno dello stesso anno solare, almeno in via previsionale. Con ciò si vuole dire che colui che, iscritto all'inizio dell'anno, venga assunto in farmacia il 30 giugno, con contratto di lavoro con scadenza il 31 dicembre, è tenuto, a pena di decadenza, a presentare la richiesta di riduzione contributiva ovvero del contributo di solidarietà entro e non oltre il 30 settembre, atteso che, a tale data, ha un rapporto di lavoro con una durata tale da consentire l'attribuzione del beneficio richiesto, anche se al 30 settembre ancora non sono trascorsi i 6 mesi e ed un giorno necessari per usufruire del beneficio della riduzione. Colui che, invece, sempre iscritto dall'inizio dell'anno, sia stato, al momento della presentazione della domanda, disoccupato con iscrizione al Centro per l'impiego, dal 30 aprile al 29 giugno e al 30 giugno abbia stipulato un contratto di lavoro che scada il 31 agosto, senza alcuna proroga, entro il 30 settembre non è nelle condizioni di richiedere alcun beneficio contributivo; qualora a ottobre firmi un contratto con durata fino a dicembre il caso rientra nella proroga al 31 dicembre per richiedere la riduzione contributiva, atteso che l'iscritto si trova nelle condizioni di poter richiedere il beneficio in parola solo dopo il termine del 30 settembre.

CONTRIBUTI – riemissione Mav di sollecito

L'emissione dei bollettini di pagamento avviene due volte in un anno e precisamente a febbraio, quando vengono emessi i 3 bollettini di pagamento ordinari (ovvero un solo bollettino nel caso in cui si paghi unicamente la solidarietà) e a ottobre, quando viene emesso un unico bollettino di sollecito ovvero di conguaglio. Orbene, per un errore tecnico, quest'anno non sono stati inviati circa un migliaio di bollettini Mav di sollecito e questo ha comportato una nuova emissione, nei confronti degli interessati, con scadenza 19 dicembre. Alcuni degli iscritti coinvolti nell'operazione, tuttavia, potrebbero aver già provveduto al pagamento attraverso un bonifico bancario ovvero stampando il bollettino online. In tal caso, chiaramente, non dovranno tener conto del Mav di sollecito con scadenza 19 dicembre.

CONTRIBUTI – contribuzione Enpaf 2015

Per l'anno 2015 la contribuzione previdenziale ed assistenziale Enpaf è invariata rispetto al 2014. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l'anno 2015. I contributi previdenziali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 5 del 25 novembre 2014 mentre il contributo per l'assistenza e quello per la maternità sono stati approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 6 e n. 7 del 25 novembre 2014.

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.398,00	29,00	15,00	4.442,00
Doppio	8.796,00	29,00	15,00	8.840,00
Triplo	13.194,00	29,00	15,00	13.238,00
Rid. del 33,33%	2.932,00	29,00	15,00	2.976,00
Rid. del 50%	2.199,00	29,00	15,00	2.243,00
Rid. del 85%	660,00	29,00	15,00	704,00
Solidarietà 3%	132,00	29,00	15,00	176,00
Solidarietà 1%	44,00	29,00	15,00	88,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

I contributi saranno oggetto di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Anche per l'anno 2015, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell'Ente. I tempi di riscossione saranno: **31 marzo**, **3 giugno** e **31 luglio**. Il bollettino di sollecito su rata unica avrà scadenza **20 novembre**.

Sono esclusi dalla riscossione tramite Mav le categorie di seguito indicate:

1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2014 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:

il contributo per l'anno 2014 non pagato;

le sanzioni civili correlate all'inadempimento contributivo;

il contributo per l'anno 2015;

2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l'anno 2015.

3) gli iscritti risultati irreperibili nel corso del 2014, i quali riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, nonché del contributo per l'anno 2015.

In tutti i casi suddetti l'importo totale verrà ripartito su due rate.

PRESTAZIONI – supplementi pensionistici

Con il rateo di novembre sono stati erogati i supplementi ai pensionati che ne avevano diritto. Si rammenta che in base all'art. 10 del Regolamento Enpaf il pensionato che continua a versare la contribuzione previdenziale dopo il pensionamento ha diritto a percepire il coefficiente di pensione correlato alla contribuzione in parola dopo 5 anni dal versamento della stessa. Di conseguenza, i supplementi erogati nell'anno 2014 sono riferiti alla contribuzione versata nel 2009. Inoltre, si evidenzia che i pensionati che si sono cancellati nel corso del 2014 hanno percepito con lo stesso rateo di novembre i supplementi relativi a tutta la contribuzione versata dopo il pensionamento e non ancora erogata.

Non si è proceduto, invece, alla corresponsione del supplemento, nei confronti dei contribuenti che risultano morosi in quanto non hanno provveduto al pagamento del contributo dell'anno in corso, richiesto con MAV bancario, ovvero non hanno provveduto al pagamento della contribuzione di anni pregressi, già richiesta con cartella esattoriale.